

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori GALEOTTI, ANDRIANI, MAFFIOLETTI,
CONSOLI, BAIARDI, BENASSI, CARDINALE, GIANOTTI, POLLINI
e BERTOLDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 FEBBRAIO 1988

Nuove norme per la disciplina delle assicurazioni

ONOREVOLI SENATORI. - I fatti significativi che sono venuti emergendo nel corso degli ultimi anni all'interno del mondo assicurativo e finanziario, e più complessivamente nello scenario economico nazionale, hanno imposto l'esigenza di una ipotesi legislativa capace di intervenire con rigore nel settore per garantire lo sviluppo nel rispetto della trasparenza e dei fini istituzionali.

Già nel disegno di legge n. 1071 presentato il 14 dicembre 1984, nel corso della IX legislatura, il Gruppo del PCI prevedeva norme finalizzate ad un miglior governo del mercato azionario afferente il settore assicurativo, verso il quale si appuntavano interessi di grande rilevanza. E si sottolineava la necessità di rendere più cogente la funzione dell'Istituto

per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), cui si riconosceva il diritto di informazione in materia di partecipazioni e di trasferimento di pacchetti azionari di controllo.

Nel corso degli ultimi anni l'ingresso massiccio, nel settore, di nuovi operatori, in particolare di grandi gruppi industriali-finanziari, ha determinato un mutamento del quadro di comando nel mondo delle assicurazioni e il pericolo di un mutamento di finalità e di strategia di questo comparto delicato dell'economia nazionale.

Le commistioni industria-assicurazioni-banche, in una situazione complessivamente segnata dall'inesistenza di regole e di pubblicità nei passaggi di pacchetti significativi, nell'of-

ferta pubblica di acquisto, nei rapporti intergruppi, non possono non destare allarme. La regolamentazione complessiva dei mercati finanziari è esigenza urgente. Come urgente appare una disciplina dei collegamenti di gruppo fra imprese, nella logica del disegno di legge all'uopo presentato.

E, tuttavia, misure immediate non possono non essere assunte in un settore, come quello assicurativo, che, provvedendo alla gestione del risparmio a medio e lungo termine, non può non essere garantito dalla piena affidabilità e rispondenza degli adempimenti alle obbligazioni assunte.

Lo sviluppo di rami di grande rilevanza sociale, e in particolare lo sviluppo del ramo vita con il quale le imprese assumono impegni proiettati nell'arco di decenni, esige l'osservanza di normative rigorose che attengono alla gestione e dunque agli investimenti, da finalizzare all'osservanza di criteri che non possano essere indirizzati ad obiettivi impropri rispetto a quelli istituzionali del sistema assicurativo.

In ragione di queste esigenze il dibattito che si è sviluppato, anche in sede parlamentare, nel corso degli ultimi anni, ha sottolineato la necessità di una più incisiva capacità istituzionale dell'ISVAP e nel contempo l'opportunità di mutuare per il settore norme vigenti per il settore creditizio. In particolare si è sostenuta da più parti l'opportunità di attribuire all'ISVAP gli stessi poteri spettanti alla Banca d'Italia sulle società controllate e collegate, anche indirettamente o per interposta persona, ai sensi della legge n. 114 del 1986, e in

secondo luogo di attribuire all'ISVAP poteri analoghi a quelli che gli articoli 9 e 12 della legge n. 281 del 1985 attribuiscono alla Banca d'Italia nei confronti delle aziende di credito, per rendere con ciò obbligatoria la comunicazione all'ISVAP medesimo di qualsiasi partecipazione in una società esercente attività assicurativa in misura superiore al 2 per cento del capitale di questa.

La prima parte del disegno di legge configura una normativa che a ragione può definirsi la sintesi del largo confronto che sulla materia si è svolto proficuamente.

Nella seconda parte del disegno di legge si prevedono norme aggiornate in ordine alla nomina di commissari per il compimento di singoli atti presso le imprese, allo scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari e alla gestione straordinaria degli enti e delle imprese soggetti alla vigilanza assicurativa.

Si prevedono norme intese a dare più trasparenza ai contratti assicurativi stipulati con enti pubblici, fra i più esposti a possibili forme di condizionamento.

Si determinano criteri nuovi circa la composizione e la funzione della Commissione consultiva presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

E infine si propongono, nella parte transitoria e finale del disegno di legge, modifiche alla legge n. 48 del 1979 sollecitate dall'esperienza e dettate dalla necessità di meglio definire il settore dell'intermediazione assicurativa, in materia di accesso all'albo degli agenti di assicurazione, attraverso l'esibizione di titoli equipollenti.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

**MODIFICA DELLA VIGILANZA
ASSICURATIVA**

Art. 1.

(Modifiche ed abrogazione di norme)

1. All'articolo 2 della legge 12 agosto 1982, n. 576, le parole: «entro il 30 novembre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo di ciascun anno».

2. La lettera *f)* del secondo comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, è abrogata.

3. Alla lettera *b)* del primo comma dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1982, n. 576, dopo le parole: «ed il presidente del collegio sindacale» sono aggiunte le seguenti: «nonchè, ove occorra, i rappresentanti della società di revisione incaricata di certificare il bilancio».

Art. 2.

*(Disposizioni integrative dei poteri
di vigilanza dell'ISVAP)*

1. Dopo l'articolo 5 della legge 12 agosto 1982, n. 576, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 5-bis. - *(Vigilanza sulle società controllate o collegate)*. - 1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) può richiedere la trasmissione di situazioni e dati consolidati alle imprese di assicurazione sottoposte alla propria vigilanza che posseggono, anche attraverso società controllate o fiduciarie ovvero comunque attraverso soggetti interposti, partecipazioni in società o enti aventi sedi in Italia o all'estero esercenti attività assicurativa. Le modalità e i termini per la trasmissione delle situazioni e dei dati consolidati sono determinati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP. Il Ministro stabilisce altresì la misura della partici-

zione rilevante ai fini di cui sopra, la quale non potrà essere inferiore al 25 per cento, salvo che non ricorrano situazioni di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

2. Le società e gli enti con sede in Italia che esercitano attività assicurativa o riassicurativa, il cui capitale sia posseduto, direttamente ovvero attraverso società controllate o fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti, nella misura stabilita ai sensi del comma 1, da imprese di assicurazione, devono fornire a queste le informazioni necessarie per consentire il consolidamento nei modi e nei termini stabiliti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 5-ter. - (Sanzioni). - 1. Gli amministratori, i sindaci, i direttori generali delle imprese di assicurazione, sottoposte a vigilanza dell'ISVAP, nonché delle società e degli enti di cui all'articolo 5-bis, che non ottemperano agli obblighi derivanti dalle disposizioni del medesimo articolo, sono puniti a norma dell'articolo 115 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

2. La sanzione pecuniaria di cui all'articolo 115 del predetto testo unico è elevata nel minimo a lire 100.000 e nel massimo a lire 10 milioni.

Art. 5-quater. - (Informazioni sui programmi di gestione e sulle attività di revisione). - 1. L'ISVAP può convocare gli azionisti di maggioranza o chiunque abbia di fatto il controllo di una impresa di assicurazione, anche attraverso società controllate o fiduciarie o comunque soggetti interposti, al fine di conoscere i programmi di gestione dell'impresa. Può convocare altresì il rappresentante legale della società che ha svolto attività di revisione nei confronti di una società di assicurazione per informazioni e chiarimenti sull'attività stessa e sulla relazione di certificazione».

Art. 3.

(Disposizioni integrative
della legge 12 agosto 1982, n. 576)

1. Dopo l'articolo 6 della legge 12 agosto 1982, n. 576, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 6-bis. - (*Partecipazioni in società di assicurazione*). - 1. Chiunque partecipi in una società esercente attività assicurativa in misura superiore al 2 per cento del capitale di questa, deve darne comunicazione scritta alla società stessa e all'ISVAP entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato detto limite. Le successive variazioni di ciascuna partecipazione in aumento o in diminuzione debbono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stabilita o da quello in cui la partecipazione si è ridotta entro la percentuale stessa.

2. Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma 1, per capitale della società si intende quello sottoscritto. Agli stessi fini la partecipazione di ciascun socio è determinata senza tenere conto delle azioni prive del diritto di voto o per le quali il socio sia privato di tale diritto. Si tiene invece conto anche delle azioni possedute indirettamente per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona, nonché delle azioni possedute a titolo di pegno o di usufrutto. Nel caso di azioni oggetto di contratto di riporto, di esse si tiene conto nei confronti tanto del riportato che del riportatore.

3. Le comunicazioni vengono redatte in conformità ad apposito modello approvato dall'ISVAP da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Devono in ogni caso risultare dalle comunicazioni per ciascuna partecipazione:

a) la data e il titolo dell'acquisto della partecipazione o dell'aumento o della diminuzione della stessa;

b) il numero e il valore nominale percentuale delle azioni;

c) il numero di azioni possedute indirettamente, con l'indicazione delle società controllate o fiduciarie e delle persone interposte, nonché di quelle possedute in pegno o in usufrutto e delle azioni oggetto di contratto di riporto, specificando, in tali casi, a chi spetti il diritto di voto. Nelle comunicazioni fatte da società fiduciarie devono essere inoltre indicati gli effettivi proprietari delle azioni.

4. Le comunicazioni si considerano eseguite nel giorno in cui sono state consegnate o spedite per lettera raccomandata.

5. Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali sia stata omessa la comunicazione non può essere esercitato. In caso di inosservanza la deliberazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione può essere proposta anche dall'ISVAP entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.

6. Le azioni per le quali, a norma del presente articolo, non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

7. È salva l'applicazione dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, in aggiunta alle disposizioni dei commi che precedono.

8. Per le partecipazioni alla data di entrata in vigore della presente legge, le comunicazioni da effettuare ai sensi del presente articolo devono essere eseguite entro sei mesi dalla data medesima.

Art. 6-ter. - (*Informazioni societarie*). -

1. L'ISVAP può richiedere alle società esercenti attività assicurativa ed alle società ed enti di qualsiasi natura, che vi partecipano direttamente o attraverso società controllate o fiduciarie ovvero attraverso soggetti comunque interposti, l'indicazione nominativa dei soci secondo le risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute, di altri dati a loro disposizione. Può altresì richiedere agli amministratori una dichiarazione sulle società ed enti controllanti ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

2. Le società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome azioni o quote di società appartenenti a terzi sono tenute a comunicare all'ISVAP, se questo lo richieda, le generalità dei fiducianti.

3. Le notizie di cui ai precedenti commi possono essere richieste anche a società ed enti stranieri.

4. L'ISVAP informa la Commissione nazionale per le società e la borsa delle richieste

che interessano società ed enti con titoli quotati in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto.

Art. 6-*quater*. - (Sanzioni). - 1. L'omissione degli adempimenti di cui agli articoli 5-*bis* e 5-*ter* è punita con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni. La stessa sanzione si applica per le comunicazioni eseguite con ritardo superiore a trenta giorni. Per le comunicazioni eseguite con un ritardo non superiore a trenta giorni si applica l'ammenda da lire un milione a lire 20 milioni. Le comunicazioni contenenti indicazioni false, se il fatto non costituisce reato più grave, sono punite con l'arresto fino a tre anni».

Art. 4.

(Modifica delle disposizioni previste dall'articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576)

1. L'articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - (Nomina di commissari per il compimento di singoli atti. Scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari e gestione straordinaria degli enti e delle imprese soggetti a vigilanza). - 1. Nei casi di gravi irregolarità nell'amministrazione, di gravi violazioni delle norme legali, regolamentari e statutarie che ne regolano l'attività o di grave e persistente inosservanza delle direttive emanate e delle disposizioni impartite dalle autorità preposte alla vigilanza, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa contestazione degli addebiti ai legali rappresentanti e decorso inutilmente il termine contestualmente assegnato per far cessare i fatti addebitati e rimuoverne gli effetti, può, di propria iniziativa o su proposta dell'ISVAP, e semprechè, comunque, sussistano comprovate possibilità di risanare l'impresa, disporre con proprio decreto, sentita la commissione consultiva di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, la

nomina di un commissario per il compimento di singoli atti ovvero lo scioglimento degli organi amministrativi sindacali ordinari degli enti e delle imprese di cui al precedente articolo 4, primo comma, e la nomina di uno o più commissari per la gestione straordinaria dei medesimi enti ed imprese. Con lo stesso decreto è determinato il compenso del commissario, il cui onere è a carico dell'ente o dell'impresa.

2. Il decreto che dispone la gestione straordinaria è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. La gestione straordinaria ha la durata di sei mesi prorogabile una sola volta fino al termine massimo di un anno, la cui scadenza è prorogata al 31 dicembre. La proroga deve essere concessa con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, nella quale deve essere evidenziato il permanere delle condizioni per la sanabilità dell'impresa.

4. Su proposta dell'ISVAP, fatta eventualmente su richiesta del commissario, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre il blocco temporaneo del portafoglio dell'impresa. In tal caso, per i contratti compresi nel portafoglio dell'ente o dell'impresa sottoposta alla gestione straordinaria, il diritto di disdetta per evitare la tacita proroga del contratto non può essere esercitato per tutta la durata di tale gestione. Sempre in tal caso è fatto divieto alle altre imprese di assumere i rischi già assicurati con i contratti precedentemente menzionati, prima della cessazione della gestione straordinaria.

5. L'inosservanza del divieto è punita con la sanzione pecuniaria di lire 100.000 per ogni contratto. Si applicano le disposizioni di cui ai commi decimo ed undicesimo dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39.

6. Gli organi amministrativi disciolti entro un mese dalla pubblicazione dei decreti di cui al comma 1, redigono inventario dei beni e delle altre attività e ne fanno la consegna al commissario unitamente al rendiconto certificato dall'ISVAP, a decorrere dall'ultimo bilancio approvato.

7. Durante la gestione straordinaria è sospeso l'esercizio dei poteri dell'assemblea ordinaria dei soci, esclusi quelli inerenti alla ricostituzione degli organi amministrativi e sindacali ordinari a norma del comma 10, lettera e).

8. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 è altresì nominato un Comitato di sorveglianza composto di tre o cinque membri, scelti fra persone particolarmente esperte in materia di gestione amministrativa e finanziaria di impresa assicurativa. A maggioranza di voti, il Comitato nomina il suo presidente.

9. La chiusura dell'esercizio in corso all'inizio della gestione straordinaria è protratta fino al termine della gestione.

10. Il commissario nominato per la gestione straordinaria:

a) esercita tutti i poteri spettanti agli organi disciolti e all'assemblea ordinaria dei soci, esclusi quelli inerenti alla ricostituzione degli organi amministrativi e sindacali ordinari a norma della successiva lettera e);

b) propone, dandone immediata comunicazione all'ISVAP, l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci;

c) convoca, ove lo ritenga necessario e previa autorizzazione del Comitato di sorveglianza, l'assemblea straordinaria dei soci;

d) segnala immediatamente all'ISVAP l'eventuale ricorrenza delle condizioni previste dalla legge per far luogo alla liquidazione coatta amministrativa, trasmettendo ad esso la relativa documentazione;

e) promuove, prima del termine della gestione straordinaria, la ricostituzione degli organi amministrativi e sindacali ordinari nei modi previsti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto;

f) redige, al termine della gestione straordinaria, il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite, curandone la pubblicazione nei modi di legge e la presentazione all'ISVAP per l'approvazione, nonché una relazione sull'attività svolta, che rimette all'ISVAP;

g) consegna agli organi amministrativi ordinari l'inventario aggiornato e presenta agli stessi organi il rendiconto della sua gestione;

h) cura la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'avviso relativo alla cessazione della gestione straordinaria.

11. Le contestazioni sul rendiconto del commissario debbono, a pena di decadenza, essere comunicate all'ISVAP entro sessanta giorni dalla sua presentazione. L'azione di responsabilità contro il commissario può essere promossa entro il termine di prescrizione di due anni dalla data della pubblicazione dell'avviso di cui alla lettera *h*) del comma 10.

12. Le azioni di responsabilità promosse dal commissario debbono essere proseguite dagli organi amministrativi ordinari, i quali sono tenuti a presentare all'ISVAP, entro il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto sullo stato dei relativi procedimenti.

13. L'ISVAP può avvalersi dei servizi delle finanziarie consortili costituite agli effetti dell'articolo 1 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 1978, n. 738, per coadiuvare il commissario nello svolgimento delle sue funzioni. In questo caso i rapporti fra il consorzio e la gestione commissariale devono essere regolati da apposita convenzione».

Art. 5.

(Relazione annuale sull'attività assicurativa nazionale e comunitaria)

1. All'articolo 14 della legge 12 agosto 1982, n. 576, dopo la lettera *b*) del primo comma è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) approva entro il 30 novembre di ciascun anno una relazione sull'attività assicurativa nazionale e comunitaria».

Art. 6.

(Norme per contrarre polizze di assicurazione con enti pubblici)

1. È fatto obbligo agli enti di diritto pubblico territoriali ed economici, agli istituti o aziende autonome, alle persone giuridiche di diritto privato a partecipazione finanziaria statale di tenere iscritte negli elenchi dei fornitori le imprese assicuratrici o i loro rappresentanti che ne facciano richiesta e che dimostrino di corrispondere ai requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Gli enti attingono dall'elenco delle imprese iscritte le contraenti per polizze che riguardino direttamente o indirettamente l'attività degli stessi.

3. La scelta della compagnia contraente deve essere motivata in forma scritta.

4. La motivazione deve essere comunicata, a richiesta, alle compagnie facenti parte dell'elenco dei fornitori o all'ISVAP.

5. I contratti di assicurazione che vengono stipulati tra detti enti e le imprese assicuratrici prescelte non possono avere una durata superiore ad un anno, salvo i contratti di durata pluriennale ma a premio unico.

6. Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai rapporti assicurativi con imprese di assicurazione controllate dall'ente avente come scopo l'assicurazione dei rischi dell'ente medesimo.

7. Il controllo sull'applicazione delle norme di cui al presente articolo è demandato all'ISVAP, il quale, in caso di palese inosservanza delle stesse da parte di un'impresa assicurativa, propone al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'adozione delle sanzioni previste dall'articolo 43 della legge 10 giugno 1978, n. 295. In caso di reiterata violazione delle norme di cui sopra, l'ISVAP ha facoltà di proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'adozione delle misure di cui all'articolo 57 della predetta legge.

Art. 7.

(Collegamento informativo tra la CONSOB e l'ISVAP)

1. Il presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e il presidente dell'ISVAP sono tenuti alla reciproca preventiva informazione prima di adottare provvedimenti di vigilanza o relativi alla certificazione di bilancio per compagnie di assicurazione quotate in borsa, fino a quando non sarà emanata una organica disciplina di

coordinamento tra i diversi organi di controllo (Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP, Ufficio italiano cambi).

Art. 8.

(Società di revisione)

1. Il sesto comma dell'articolo 68 della legge 10 giugno 1978, n. 295, è così sostituito:

«Se la società di revisione ritenga di non rilasciare la certificazione, deve esporre analiticamente i motivi nella relazione, informandone immediatamente l'ISVAP».

2. All'articolo 68 della legge 10 giugno 1978, n. 295, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Le società di revisione che non si attengono alla disposizione di cui al primo comma del presente articolo, sono, previa decisione del consiglio di amministrazione dell'ISVAP, considerate come non più abilitate a rilasciare la prescritta certificazione del bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.

L'eventuale decisione dell'ISVAP deve essere comunicata alla CONSOB per quanto di sua competenza».

Art. 9.

(Funzioni della Commissione consultiva per le assicurazioni private e di interesse collettivo)

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita una Commissione consultiva per le assicurazioni private e di interesse collettivo, presieduta dal Ministro o da un Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.

2. La Commissione è organo consultivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) per i problemi del mercato nazionale e per i problemi assicurativi di carattere internazionale.

3. La richiesta di parere della Commissione è obbligatoria:

a) sulle condizioni di polizza e le tariffe per le assicurazioni di natura obbligatoria e di interesse collettivo;

b) sulle concessioni di autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni, nonché di nuovi rami di attività;

c) sugli schemi di regolamento concernenti le assicurazioni private;

d) sui provvedimenti conseguenti alla ratifica delle convenzioni internazionali;

e) sulle modalità della fusione e le norme statutarie che si rendessero necessarie nel caso di fusione tra le aziende di assicurazione e fra imprese di riassicurazione;

f) sui provvedimenti in materia di liquidazione delle imprese di assicurazione e sulle revoche dall'esercizio dell'assicurazione;

g) sui provvedimenti in materia di acquisizione di contratti di assicurazione sulla vita e contro i danni di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

h) sulla nomina di commissari di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576.

4. La Commissione consultiva per le assicurazioni private e di interesse collettivo è convocata, entro sette giorni dalla data di ricezione della relazione dell'ISVAP, ogni qualvolta venga proposta nei confronti di una compagnia di assicurazioni la revoca dall'esercizio dell'attività assicurativa o il suo commissariamento o la messa in liquidazione coatta amministrativa.

5. Nei casi d'urgenza i relativi decreti possono essere adottati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. Il Ministero può chiedere il parere della Commissione sugli schemi di disegni di legge concernenti le assicurazioni private o di interesse collettivo e su ogni altra questione concernente l'esercizio di dette assicurazioni che ritenga opportuno sottoporre all'esame della Commissione o su proposta di un terzo dei membri della stessa.

Art. 10.

(Composizione)

1. Fanno parte della Commissione consultiva i seguenti membri:

- a) il presidente dell'ISVAP;
- b) il direttore generale della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- c) un rappresentante del Ministero delle finanze;
- d) un rappresentante del Ministero del tesoro;
- e) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- f) un rappresentante del Ministero dei trasporti, Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
- g) due dirigenti dell'ISVAP;
- h) un rappresentante dell'INA;
- i) un rappresentante delle imprese operanti nel ramo vita;
- l) un rappresentante delle imprese operanti nel ramo danni;
- m) un rappresentante delle imprese che esercitano la sola riassicurazione;
- n) un rappresentante delle imprese operanti nel ramo trasporti;
- o) un rappresentante del personale dipendente dalle imprese di assicurazione;
- p) un rappresentante dei dirigenti delle imprese di assicurazione;
- q) due rappresentanti degli agenti di assicurazione;
- r) un rappresentante dei *brokers* di assicurazione;
- s) un rappresentante designato da ognuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, degli imprenditori, del movimento cooperativo;
- t) quattro persone particolarmente competenti nelle discipline tecniche e giuridiche interessanti le assicurazioni.

2. I membri della Commissione consultiva sono nominati per la durata di un triennio, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; con lo stesso decreto il Ministro nomina altresì un supplente per ciascuno dei membri.

Art. 11.

(Relazioni triennali)

1. La Commissione consultiva è tenuta ad esaminare, previa istruttoria dell'ISVAP, relazioni triennali che le imprese di assicurazione sono tenute a presentare all'ISVAP allo scopo di confermare la sussistenza di tutte le condizioni di esercizio di cui alla legge 10 giugno 1978, n. 295.

Art. 12.

(Funzionamento)

1. La Commissione si riunisce ogni qualvolta il presidente ne ravvisa l'opportunità ed almeno ogni due mesi.

2. Per la trattazione di speciali argomenti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può chiamare a partecipare alle riunioni della Commissione esperti di particolare competenza nonché i rappresentanti di altre amministrazioni o di categorie interessate.

3. I membri della Commissione debbono essere messi in condizione di conoscere con tempestività l'ordine del giorno delle riunioni e la necessaria documentazione.

4. Il servizio di segreteria è disimpegnato da funzionari della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

TITOLO II

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 13.

(Albo degli agenti di assicurazione)

1. L'alinea dell'articolo 5 della legge 7 febbraio 1979, n. 48, è così modificato: «Costituiscono titoli equipollenti della sola prova scritta di idoneità di cui alla lettera d) del precedente articolo:».

2. All'articolo 8 della legge 7 febbraio 1979, n. 48, è aggiunto il seguente comma:

«Gli iscritti alla sezione prima, anche se provenienti dalla sezione seconda, al termine del primo biennio di attività devono dimostrare con apposita documentazione di aver partecipato, in detto biennio, a corsi di aggiornamento professionale presso l'impresa rappresentata o presso istituti specializzati, per una durata complessiva di almeno centocinquanta ore».

3. All'articolo 17 della legge 7 febbraio 1979, n. 48, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'iscritto all'albo deve trasmettere all'impresa rappresentata (in alternativa alla camera di commercio territorialmente competente) copia della ricevuta di versamento della tassa annua».

4. Il primo comma dell'articolo 21 della legge 7 febbraio 1979, n. 48, è così sostituito:

«Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18, l'esercizio dell'attività di agente di assicurazione e comunque qualsiasi atto compiuto in violazione della presente legge è punito con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 5.000.000».

Art. 14.

(Ordinamento di vigilanza)

1. Considerati gli interessi collettivi connessi con la loro funzione, le finanziarie consortili costituite agli effetti dell'articolo 1 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 1978, n. 738, il relativo statuto, le norme che regolano la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci, nonché le modalità di alienazione di società risanate, sono approvate, sentito l'ISVAP, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Del consiglio di amministrazione delle finanziarie di cui al comma 1 fanno parte, per un terzo dei suoi componenti, esperti designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su proposta dell'ISVAP.

3. Il collegio sindacale è costituito da esperti designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su proposta dell'ISVAP.

4. Le finanziarie di cui al comma 1 sono tenute a presentare ogni anno al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato un piano previsionale triennale sullo stato delle imprese in gestione, indicando i costi e i tempi del risanamento. Quando tale piano non concordasse con quanto previsto dai decreti ministeriali per le singole imprese amministrate, il Ministro può, sentita l'ISVAP, autorizzare la finanziaria a continuare nell'opera di risanamento per il maggior tempo e con i costi documentati come necessari, purchè complessivamente essi non esorbitino il termine di cinque anni e i limiti massimi previsti dall'articolo 14 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, nel triennio di previsione, tenuto conto anche degli incrementi di mercato.

Art. 15.

(Proroga degli sgravi fiscali per fusioni e concentrazioni di imprese di assicurazione)

1. Al primo comma dell'articolo 83 della legge 10 giugno 1978, n. 295, le parole: «entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di cui al terzo comma del successivo articolo 89».

Art. 16.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con le entrate del contributo di vigilanza versato annualmente dagli enti e dalle imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 67, primo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.